

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2923

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro**
e del **bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1997

Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «*dual use*», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si assicura il finanziamento della partecipazione italiana a organismi internazionali, come viene meglio precisato di seguito.

Come è noto negli anni della «guerra fredda» ha operato un comitato di coordinamento tra paesi della NATO, Giappone e Australia (COCOM) per il controllo dell'esportazione di materiali strategici verso l'area del Patto di Varsavia. A seguito di profondi mutamenti intervenuti nella situazione internazionale, il COCOM ha cessato di esistere il 31 marzo del 1994 e contemporaneamente sono iniziati i negoziati per una nuova intesa di carattere prevalentemente politico tra i Paesi dell'OCSE, l'Austria, la Svezia, la Svizzera, la Finlandia, l'Irlanda, la Nuova Zelanda, nonché la Russia e gli Stati già gravitanti nell'orbita dell'URSS per concordare una normativa sul traffico dei materiali sensibili nei confronti dei Paesi a rischio a tutela della pace e della sicurezza.

Nelle more il Segretariato COCOM è stato trasformato in Segretariato interinale al quale ha partecipato anche l'Italia.

Nel luglio del 1996 è stata rinnovata la precedente intesa politica COCOM per il controllo delle armi e dei materiali strategici, con la creazione di un apposito Segretariato con sede a Vienna. Ad essa partecipano 27 Paesi dell'Europa occidentale e orientale, nonché l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti.

Detto Segretariato ha i seguenti compiti:

a) organizzare le sessioni plenarie e le riunioni di lavoro intersessionali predisponendo la documentazione e le comunicazioni relative;

b) raccogliere, elaborare, conservare e distribuire i dati relativi agli scambi di informazione e alle notifiche obbligatorie previste dall'intesa;

c) svolgere tutti gli altri compiti che dovessero essere in seguito decisi.

Da diversi anni è in funzione a Ginevra, a supporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) un Gruppo di consultazione informale intergovernativo cui partecipano Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Detto Gruppo si è dimostrato un valido foro di discussione, di scambio di informazioni ed esperienze sulle tematiche dei rifugiati e dei flussi migratori con il coinvolgimento dell'Alto Commissariato competente e dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni.

In futuro l'attività di tale Gruppo è destinata a svilupparsi in relazione alla più intensa trattazione dei problemi del secondo pilastro dell'Unione europea, per cui si appalesa indispensabile la continuazione della partecipazione italiana.

Con l'articolo 1 si provvede ad assicurare ai suddetti organismi la continuità del finanziamento che era stato ad essi accordato fino a tutto il 1995 dalla legge 25 novembre 1995, n. 505.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di consentire la continuazione delle attività del Segretariato che svolge il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*, in sostituzione del comitato di coordinamento tra Paesi NATO, Giappone e Australia (COCOM), viene chiesto, secondo le decisioni adottate dai Paesi interessati nell'apposita conferenza del dicembre 1994, di partecipare nell'anno 1996 al finanziamento della spesa di lire 794.603 dollari USA, di cui 451.603 dollari si riferiscono alle spese del bilancio amministrativo per il periodo settembre-dicembre 1996, e 343.000 dollari occorrono per l'acquisto delle necessarie attrezzature (articolo 1, comma 1).

Tenuto conto della percentuale contributiva del 6,10 per cento assegnata all'Italia, il nostro contributo, nell'anno 1996, viene così suddiviso:

\$ 794.603 x 6,10 per cento = \$ 48.471, corrispondenti a lire 77.554.000, in relazione al rapporto di cambio di lire 1.600 per un dollaro.

Inoltre, nell'anno 1997, viene prevista una spesa di 1.700.000 dollari USA, di cui 1.500.000 dollari riguardano le spese per il bilancio amministrativo del Segretariato per detto anno, e 200.000 dollari vengono chiesti per sostenere le spese di investimento.

In relazione al precedente calcolo, la quota italiana nell'anno 1997 è così suddivisa:

\$ 1.700.000 x 6,10 per cento = \$ 103.700, corrispondenti a lire 165.920.000.

Pertanto, l'onere nell'anno 1997 è di lire 243.474.000 (lire 77.554.000 + lire 165.920.000).

Peraltro, per il finanziamento della partecipazione italiana alle attività dell'apposito Gruppo di consultazione intergovernativo (IGC) che opera a Ginevra nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, viene previsto l'apporto di un contributo di 130.000 dollari USA, dei quali 60.000 si riferiscono all'anno 1996 e 70.000 all'anno 1997, nonché un contributo annuo di lire 70.000 dollari per ciascuno degli anni 1998 e 1999 (articolo 1, comma 2).

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è di lire 451.474.000, in cifra tonda lire 452.000.000 nell'anno 1997, e di lire 112.000.000 annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alla concessione dei contributi agli Organismi internazionali sopraindicati, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 152.171 dollari USA, quale contributo dell'Italia per gli anni 1996 e 1997 al Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «*dual use*».

2. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 130.000 dollari USA per l'anno 1997 e di 70.000 dollari USA annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC), istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 452 milioni per l'anno 1997 e in lire 112 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.